



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Energia Minerals Italia S.r.l.
energiamineralsitalia@pec.it

IL DIRETTORE GENERALE

e p.c. Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per la sicurezza
dell'approvvigionamento e per le
infrastrutture energetiche
dgsaie.div07@pec.mise.gov.it

OGGETTO: [ID_VIP: 4017] Istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al "Progetto Permesso di Ricerca 'Punta Corna' per cobalto, argento, nichelio e minerali associati" - Proponente Energia Minerals Italia S.r.l.

Comunicazioni in merito alla procedibilità dell'istanza di VIA.

Con nota acquisita al prot. n. 8095/DVA del 09.04.2019, Energia Minerals Italia S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D.Lgs. 104/2017, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al "Progetto Permesso di Ricerca 'Punta Corna' per cobalto, argento, nichelio e minerali associati", indicando che il medesimo rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm. ii., punto 7-quinquies "attività di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze minerali: minerali utilizzati per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti".

Dalla verifica di completezza della documentazione è emerso che il progetto allegato all'istanza sopra detta consiste in un programma dei lavori che prevede la raccolta e la valutazione analitica dei lavori svolti in precedenza, il rilevamento geologico e strutturale a scala regionale (basato esclusivamente su fotografie aeree), nonché il rilevamento geologico e campionatura mediante impiego di strumenti portatili XRF e rilevamento geofisico eliportato. Da ultimo, una stesura del rapporto finale, corredato della necessaria documentazione, ma non sembra prevedere alcuna operazione di trasformazione del sito, in quanto la stessa società dichiara che: "i lavori previsti in questa fase si svilupperanno nell'arco di due anni e non comportano alcun impatto ambientale in quanto sono basati essenzialmente su studi dei dati esistenti e su attività di ricerca basate su metodi di rilevamento remoto ed infrastrutture già esistenti."

In merito a quanto specificato dalla disciplina di cui all'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la procedura di VIA si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi come definiti dall'art. 5, c. 1, lettera c del medesimo D.Lgs. 152/2006 e

ID Utente: 4286

ID Documento: DVA-D2-OCP-4286_2018-0036

Data stesura: 26/04/2018

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 03/05/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 03/05/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040 e-mail: dva-udg@minambiente.it

e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 04/05/2018 alle ore 16:28

ss.mm.ii., e di conseguenza, senza alcuna operazione sul territorio le attività di ricerca previste dal progetto in oggetto non possono costituire di per sé oggetto di valutazione.

Pertanto la scrivente Direzione ritiene non sussistano, per il caso in questione, i presupposti per l'attivazione di una procedura di VIA e comunica che non darà ulteriore corso all'istanza in oggetto, a meno che codesta società voglia evidenziare quali sono le matrici ambientali potenzialmente interessate dall'attività oggetto della presente istanza.

Del resto anche la Regione Piemonte, nell'autorizzare un progetto di ricerca mineraria caratterizzato da attività analoghe al presente, si era espressa ritenendo che le attività oggetto del progetto di ricerca non richiedessero l'espletamento della procedura di VIA, *“poiché il campo di applicazione della disciplina della VIA si riferisce necessariamente ad attività aventi in concreto un'incidenza sul territorio e non ad attività di tipo meramente conoscitivo e di indagine”*.

Atteso che Codesta Società ha sottolineato inoltre che le attività sono state espletate con l'obiettivo di acquisire gli elementi di indagine ambientale necessari per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), si rammenta che, per l'autorizzazione delle fasi successive del progetto, laddove le attività rientrino negli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e siano capaci di produrre effetti ambientali significativi e negativi, è necessario acquisire il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, quale atto essenziale e propedeutico al rilascio della suddetta autorizzazione.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)